



Regolamento in applicazione dell'articolo 37, comma 2, lettera g ,
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 recante norme per il
governo del territorio

Prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Bozza del 24 12 2005

Regolamento in applicazione dell'articolo 37, comma 2, lettera g , della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 recante norme per il governo del territorio

Prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Articolo 1 - Ambito di applicazione	3
Titolo I - MOBILITÀ E SOSTA URBANA	3
Articolo 2 - Aree e percorsi pedonali.....	3
Articolo 3 - Rampe	3
Articolo 4 - Attraversamenti stradali.....	3
Articolo 5 - Pavimentazioni	4
Articolo 6 - Parcheggi.....	4
Titolo II - COSTRUZIONI EDILIZIE: PRESCRIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 7 - Accessi	4
Capo I - Percorsi interni orizzontali	5
Articolo 8 - Piattaforme di distribuzione, corridoi, passaggi.....	5
Capo II - Percorsi interni verticali	5
Articolo 9 - Scale	5
Articolo 10 - Rampe	5
Articolo 11 - Ascensori	6
Articolo 12 - Pedane elevatrici e piattaforme mobili	6
Articolo 13 - Locali igienici	6
Articolo 14 - Pavimenti	7
Articolo 15 - Infissi: porte, finestre, parapetti	7
Articolo 16 - Attrezzature di uso comune: apparecchi elettrici, cassette per la corrispondenza.....	7
Titolo III - COSTRUZIONI EDILIZIE: PRESCRIZIONI SPECIFICHE	8
Articolo 17 – Requisiti dell'edilizia abitativa	8
Articolo 18 - Visitabilità.....	8
Articolo 19 - Adattabilità	8
Articolo 20 - Edilizia sociale	8
Articolo 21 - Sale e luoghi per riunioni e spettacoli	9
Articolo 22 - Locali pubblici	9
Articolo 23 - Stazioni	9
Articolo 24 - Mense e servizi dei luoghi di lavoro pubblici e privati	10
Articolo 25 – Attrezzature pubbliche.....	10

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento contiene le prescrizioni tecniche da osservarsi per la progettazione e la realizzazione di nuovi edifici, ambienti e strutture, nonché degli interventi su quelli esistenti.
2. Al fine di agevolare l'accesso, gli spostamenti interni e l'utilizzo delle parti comuni devono essere rispettate le presenti norme alle seguenti costruzioni e strutture:
 - a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità;
 - b) gli edifici di uso residenziale abitativo;
 - c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario;
 - d) le strutture e gli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone;
 - e) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni.

Titolo I - MOBILITÀ E SOSTA URBANA

Articolo 2 - Aree e percorsi pedonali

1. Sono aree e percorsi riservati ad uso dei pedoni all'interno della viabilità veicolare eventualmente anche mediante incroci a più livelli con sottopassi o sovrappassi; possono essere su marciapiede, in porticati, in zone verdi e/o in attraversamenti stradali zebrati.
2. Le barriere architettoniche dovute a sottopassi o sovrappassi dovranno essere eliminate salvo non via siano facili percorsi pedonali alternativi.
3. I percorsi pedonali devono essere prolungati, con le medesime caratteristiche tecniche, fino all'accesso delle ostruzioni, all'interno delle relative aree di pertinenza.
4. I percorsi pedonali devono avere una larghezza minima m 1.50 con tratti, nei luoghi di maggior traffico, aventi almeno una larghezza di m 1.80.
5. In presenza di passaggi obbligati o per restrizioni dei percorsi a causa di lavori in corso, la larghezza potrà essere, per brevi tratti, ridotta a m 0.90.
6. La pendenza trasversale non dovrà superare l'1%.
7. La differenza di quota senza ricorso a rampe non dovrà superare i cm 2.5 e dovrà essere arrotondata o smussata.

Articolo 3 - Rampe

1. La pendenza di eventuali rampe di collegamento fra piani orizzontali diversi, varia in funzione della lunghezza delle rampe stesse, e precisamente:
 - a) per rampe fino a m 0.50 la pendenza massima ammessa è del 12%;
 - b) per rampe fino a m 2.00 la pendenza massima ammessa è dell'8%;
 - c) per rampe fino a m 5.00 la pendenza massima ammessa è del 7%;
 - d) oltre i m 5.00 la pendenza massima ammessa è del 5%.
2. Qualora a lato della rampa si presenti un dislivello superiore a cm 20, la rampa dovrà avere un cordolo di almeno 5 cm di altezza.

Articolo 4 - Attraversamenti stradali

1. Gli attraversamenti stradali devono avere le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali su marciapiede.
2. Per attraversamenti di strade con grande traffico o comunque con più di due corsie per senso di marcia, è opportuno predisporre isole salvagente di almeno m 1.50 di larghezza che dovranno essere interrotte in corrispondenza alle strisce zebraate.
3. Gli attraversamenti semaforizzati: devono essere dotati di segnalazioni acustiche.

Articolo 5 - Pavimentazioni

1. La pavimentazione delle aree e dei percorsi pedonali deve essere in materiale antidrucciolevole, compatto ed omogeneo (esclusa ad esempio, ghiaia e/o rizzata).
2. E' prescritto l'uso di materiali o rilievi diversi atti a consentire la percezione di segnalazioni ed orientamenti per i non vedenti.
3. Non sono ammesse fessure, in griglie od altri manufatti, con larghezza o diametro superiore a cm 2.

Articolo 6 - Parcheggi

1. Nelle aree di sosta a parcheggio, pubblico e privato, deve essere riservato almeno un parcheggio in aderenza alle aree pedonali, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall'autovettura ai percorsi pedonali stessi.
2. Nei parcheggi con custodia dei veicoli dovranno essere riservati ai non deambulanti almeno un posto ogni trenta posti macchina o frazione.
3. Se il parcheggio si trova ad un piano diverso da quello del marciapiede, il collegamento con lo stesso dovrà avvenire con un sistema di ascensori o di rampe aventi le stesse caratteristiche previste dalle presenti norme per gli impianti analoghi.
3. I parcheggi per i disabili devono garantire le seguenti prestazioni minime:
 - a) l'area propria di parcheggio relativa all'ingombro del veicolo, deve essere affiancata da uno spazio zebraato con una larghezza minima tale da consentire la rotazione di una carrozzina e, comunque, non inferiore a m 1.50;
 - b) lo spazio di rotazione, complanare all'area di parcheggio, deve essere sempre raccordata ai percorsi pedonali;
 - c) le aree di parcheggio, di manovra e di raccordo devono avere le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali;
 - d) la localizzazione del parcheggio deve essere evidenziata con segnalazioni su pavimentazione e su palo.

Titolo II - COSTRUZIONI EDILIZIE: PRESCRIZIONI GENERALI

Articolo 7 - Accessi

1. Per agevolare l'accesso alle costruzioni edilizie è necessario prevedere spazi, varchi e/o porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe e nel rispetto delle seguenti prestazioni minime:
 - a) gli accessi devono avere una luce netta minima di m 1.50;
 - b) le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano, estendersi per ciascuna zona per una profondità non inferiore a m 1.50 ed essere protette dagli agenti atmosferici;

- c) il piano dei collegamenti verticali deve essere allo stesso livello dell'accesso;
- d) eventuali differenze di quota non devono superare i cm 2.50 ed essere arrotondati in caso contrario devono essere raccordati con rampe conformi a quanto previsto dall'articolo 3.

Capo I - Percorsi interni orizzontali

Articolo 8 - Piattaforme di distribuzione, corridoi, passaggi

1. Lo spostamento all'interno della costruzione dai percorsi orizzontali a quelli verticali deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione, quali vani ingresso o ripiani di arrivo dei collegamenti verticali, dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo con percorsi orizzontali.
2. Piattaforme, corridoi e passaggi devono garantire le seguenti prestazioni minime:
 - a) il lato minore delle piattaforme di distribuzione e la larghezza minima dei corridoi e/o passaggi deve sempre consentire spazi di manovra e di rotazione di una carrozzina e comunque non essere mai inferiore a m 1.50;
 - b) la rampa scala in discesa deve essere disposta in modo da evitare la possibilità di essere imboccata incidentalmente uscendo dagli ascensori;
 - c) ogni piattaforma di distribuzione degli edifici o parti di essi destinati all'uso pubblico deve essere dotata di tabella dei percorsi degli ambienti da essa raggiungibili.

Capo II - Percorsi interni verticali

Articolo 9 - Scale

- 1- Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo e se questo non è possibile si deve mediare con ripiani o rampe di adeguato sviluppo.
2. La pendenza deve essere costante e le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini.
3. La larghezza delle scale deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo il suo asse longitudinale.
4. I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucchiolevole minima di cm 30 ed una alzata massima di cm 16, a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo continuo a spigoli arrotondati.
5. Le scale devono essere dotate di corrimano posto ad una altezza di m 0.90. Il corrimano appoggiato al parapetto deve essere senza soluzione di continuità passando da una rampa alla successiva; per le rampe di larghezza superiore a m 1.80 ci deve essere un corrimano sui due lati; il corrimano appoggiato alle pareti deve essere prolungato di m 0.30 oltre il primo e l'ultimo gradino. In caso di utenza predominante di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata all'età degli utenti.
6. Eventuali difese verso il vuoto devono essere attuate mediante parapetti con una altezza minima pari a m 1.00.

Articolo 10 - Rampe

1. L'integrazione dei collegamenti verticali interni può essere attuata con eventuali rampe e/o ripiani. Rampe e ripiani interni devono rispettare le caratteristiche richieste per le rampe facenti parte di percorsi pedonali esterni.
2. Ogni m 10 di lunghezza od in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima pari a m 1.50 al netto dell'ingombro di apertura di eventuali porte.
3. Deve essere dotata di corrimano a m 0.90 di altezza e di cordoni laterali di protezione.

Articolo 11 - Ascensori

1. Per garantire il servizio a tutti i locali, il numero e le caratteristiche degli ascensori dovranno essere proporzionati alle destinazioni dell'edificio, alle presenze, ai tempi di smaltimento, di attesa ed al numero delle fermate.
2. Le indicazioni ai piani ed all'interno dell'ascensore dovranno essere percettibili con suono e tattilmente sulle botoniere interne ed esterne; nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme deve essere posto un videocitofono; botoniere, campanello d'allarme e videocitofono dovranno essere posti ad una altezza compresa fra i m 0.80 ed i m 1.20.
3. In tutti gli edifici con più di un piano fuori terra deve essere previsto almeno un ascensore con le seguenti dimensioni e caratteristiche:
 - a) una lunghezza di m 1.50 ed una larghezza di m 1.37;
 - b) avere una porta a scorrimento laterale con una luce netta di almeno cm 90.
4. Negli edifici di edilizia residenziale abitativa con più di tre piani fuori terra l'accesso agli alloggi deve essere garantito da almeno un ascensore con le seguenti dimensioni minime:
 - a) lunghezza m 1.30 e larghezza m 0.90;
 - b) porta a scorrimento laterale, sul lato più corto, con una luce netta di m 0.85.

Articolo 12 - Pedane elevatrici e piattaforme mobili

1. Negli interventi su edifici esistenti con meno di tre piani fuori terra sono consentiti, in via subordinata ad ascensori e rampe, impianti alternativi servo-assistiti per il trasporto verticale di persone quali, ad esempio, pedane e piattaforme mobili.
2. Tali impianti speciali dovranno avere spazi di accesso e dimensioni tali da garantire l'utilizzo da parte di persone in carrozzella e, se esterni, dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici.

Articolo 13 - Locali igienici

1. In tutte le costruzioni e le strutture, ad esclusione di quelle ad uso residenziale abitativo, al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone a ridotte o impedite capacità fisiche, almeno un locale igienico deve essere accessibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe, e garantire le seguenti prestazioni minime:
 - a) porte apribili verso l'esterno o scorrevoli e spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non inferiore a m 1.35 x 1.50 tra gli apparecchi sanitari e l'ingombro di apertura delle porte;

- b) spazio per l'accostamento laterale della carrozzina alla tazza del gabinetto, se presente, alla doccia od alla eventuale vasca da bagno;
- c) dotazione degli opportuni corrimani orizzontali e verticali realizzati con tubo di acciaio e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza del gabinetto.

Articolo 14 - Pavimenti

1. I pavimenti all'interno della struttura edilizia, ove necessario, possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad una eventuale distinzione dei vari ambienti di uso mediante un'adeguata variazione nel materiale e nel colore ed, in particolare, devono garantire le seguenti caratteristiche prestazionali:
 - a) essere antisdruciolevoli e pertanto realizzati con idonei materiali che ne garantiscano anche la perfetta planarità e continuità;
 - b) non presentare variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a zerbini non incassati o guide in risalto.

Articolo 15 - Infissi: porte, finestre, parapetti

1. Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità fisiche; devono avere dimensioni tali da permettere il facile passaggio anche di persone su carrozzina, tenendo conto a tal fine che le dimensioni medie di una carrozzina sono cm 75 di larghezza e cm 110 di lunghezza; devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto altro atto a recare possibile danno in caso di rottura.
2. Nei locali nei quali normalmente si verifica la permanenza di persone, devono essere adottati:
 - a) sistemi di apertura e di chiusura di infissi che prendano in considerazione tutte le soluzioni, che, posti ad altezza di m 0.90 nelle porte e di m 1.20 nelle finestre, ne facilitino la percezione, le manovre di apertura e chiusura da parte dei soggetti con ridotte o impedito capacità fisiche e che non siano di impedimento al passaggio; è da preferire l'uso di maniglie a leva;
 - b) modalità esecutive per finestre e parapetti di balconi tali da consentire la visuale tra interno ed esterno anche ai non deambulanti in carrozzina.

Articolo 16 - Attrezzature di uso comune: apparecchi elettrici, cassette per la corrispondenza

1. Gli apparecchi elettrici manovrabili da parte della generalità delle persone, come gli apparecchi di comando, i citofoni, gli interruttori ed i campanelli di allarme, devono essere posti, preferibilmente ad una altezza di m 1.20 dal pavimento.
2. Le prese di corrente dovranno essere poste ad un'altezza minima di m 0.45.
3. Piastre e pulsanti devono risultare facilmente individuabili e visibili anche nel caso di illuminazione nulla.
4. Tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti nei vari ambienti in posizione tale da consentire l'immediata percezione visiva ed acustica.
5. In tutti gli edifici che comportano la presenza di cassette per la raccolta della corrispondenza, è necessario prevederne almeno una di cui l'accessorio più alto si trovi tra i m 0.90 ed i m 1.20 di altezza.

Titolo III - COSTRUZIONI EDILIZIE: PRESCRIZIONI SPECIFICHE

Articolo 17 – Requisiti dell'edilizia abitativa

Gli alloggi degli edifici di uso residenziale abitativo devono sempre garantire la visitabilità e l'adattabilità, secondo le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 18 - Visitabilità

1. Per garantire la visitabilità di un alloggio alle persone disabili è necessario siano rispettate le seguenti minime prestazioni:
 - a) le porte di ingresso alle unità abitative devono permettere il passaggio di una carrozzina e comunque avere una larghezza non inferiore a m 0.90;
 - b) le porte interne di accesso alla zona a giorno e ad un servizio igienico devono avere una dimensione non inferiore a m 0.80.

Articolo 19 - Adattabilità

1. Gli alloggi si dicono adattabili quando, tramite l'esecuzione di lavori che non modificano né la struttura, né la rete degli impianti comuni degli edifici, possono essere resi idonei alle necessità delle persone disabili garantendo le seguenti minime prestazioni:
 - a) corridoi: larghezza non inferiore a m 1.20 in caso di corridoi lungo i quali si aprono porte ed in corrispondenza ad un angolo retto del corridoio stesso;
 - b) cucina: larghezza di passaggio interno di m 1.50 oppure spazio libero interno di almeno m 1.35 x 1.50 tra i mobili, le apparecchiature e l'ingombro di aperture delle porte;
 - c) bagno: spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina o comunque non inferiore a m 1.35 x 1.50 tra gli apparecchi sanitari e l'ingombro di apertura delle porte; porte apribili preferibilmente verso l'esterno o scorrevoli; spazio per l'accostamento laterale della carrozzina alla vasca da bagno ed alla tazza del gabinetto;
 - d) camera: spazio libero interno per garantire la rotazione di una carrozzina e larghezza di passaggio di m 0.90 sui due lati di un letto a due piazze ed almeno ad un lato di un letto ad una piazza e di m 1.10 ai piedi del letto stesso.
2. Nelle costruzioni ad uso residenziale abitativo deve essere possibile realizzare i requisiti di cui al comma 1; il progetto edilizio deve dimostrare tale possibilità.

Articolo 20 - Edilizia sociale

1. Gli edifici e/o gli ambienti destinati a strutture sociali quali, ad esempio, strutture scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive, dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di utenti a ridotte o impedito capacità fisiche.

2. Per gli alloggi pubblici destinati a comunità devono essere osservati anche gli standard previsti dalle normative e dai piani regionali di settore.

Articolo 21 - Sale e luoghi per riunioni e spettacoli

1. Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nei luoghi per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedito capacità fisiche e tale zona deve garantire le seguenti prestazioni minime:

- a) essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;
- b) essere dotata di stalli liberi riservati per le persone utilizzando sedie a rotelle in un numero pari ad un posto per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti;
- c) gli stalli liberi riservati alle persone con difficoltà di deambulazione devono essere di facile accesso, ricavati tra le file dei posti e lo stallone, su pavimento orizzontale, deve avere dimensioni da garantire la manovra e lo stanziamento di una carrozzina;
- d) nelle nuove costruzioni e, ove possibile, negli interventi successivi, deve essere prevista, se realizzati, l'accessibilità al palco e l'adeguamento di almeno un camerino spogliatoio anche per persone in carrozzina.

Articolo 22 - Locali pubblici

1. All'interno dei locali di servizio pubblico o aperti al pubblico, la disposizione e le caratteristiche degli arredi dovranno garantire la possibilità di utilizzo e movimento anche a persone in carrozzina ed in particolare dovranno essere garantite le seguenti prestazioni minime:

- a) all'interno di banche, uffici amministrativi, supermercati ecc. i banconi e i piani di appoggio utilizzati per le normali operazioni dal pubblico dovranno essere predisposti in modo che almeno una parte di essi siano accostabili da una carrozzina e permettano al disabile di espletare tutti i servizi;
- b) nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta, ecc., occorre che questi siano dimensionati in modo da garantire il passaggio di una carrozzina;
- c) eventuali sistemi di apertura e chiusura, se automatici, devono essere temporalizzati in modo da permettere un agevole passaggio anche a disabili su carrozzina.

Articolo 23 - Stazioni

1. Per i trasporti pubblici di persone deve sempre essere assicurata la possibilità, alle persone con difficoltà di deambulazione, di accedere in piano alle stazioni e/o ai mezzi di trasporto ricorrendo, se necessario, a rialzo di marciapiedi, passerelle, rampe fisse o mobili od altri idonei mezzi di elevazione per lo spostamento verticale di persone.

2. Le stazioni devono essere dotate di mezzi audiovisivi che facilitino l'utilizzo dei mezzi di trasporto anche da parte di utenti con difficoltà dell'udito e della vista.

3. Nelle stazioni tutti i servizi per i viaggiatori dovranno essere resi accessibili anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità fisiche.

Articolo 24 - Mense e servizi dei luoghi di lavoro pubblici e privati

1. Mense, spogliatoi e gli altri servizi dei luoghi di lavoro dovranno essere resi accessibili anche agli addetti con ridotte o impedito capacità fisiche.

Articolo 25 – Attrezzature pubbliche

1. Al fine di consentire che le attrezzature pubbliche quali telefoni, cassette postali pubbliche, rivendite automatiche, sportelli bancomat, ecc., possano essere utilizzate anche da persone a ridotta o impedita capacità fisica, dovranno essere adottati i seguenti criteri:

- a) gli impianti dovranno essere dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli Comuni e comunque in modo razionale sul territorio al fine di non lasciare zone sprovviste;
- b) nei posti pubblici almeno uno di ciascuno degli apparecchi presenti deve essere posto in modo raggiungibile tramite percorso orizzontale ed in modo che gli accessori necessari per l'utilizzo dell'apparecchio si trovino ad una altezza compresa fra m 0.80 ed m 1.20.